

erano obbligati a fare la loro professione non altrimenti che a Roma; cosicchè, stando nel regno, hanno dovuto andare a fare la loro professione a Roma e poi sono ritornati nello Stato.

Ora, con quale equità si vorrebbe togliere a costoro una pensione a titolo di alimento?

Questa è stata la ragione, lo ripeto, per cui il Ministero ha creduto di dover accettare questo progetto di legge.

Ciò certamente non cambia il programma del Ministero: mi permetta l'onorevole Cavallini che glie lo dica. Il Ministero intende di fare economie, e le farà; i progetti di legge che furono finora presentati tendono precisamente a questo scopo: ma io non credo che, quando si tratta di riparare ad un atto che la Camera medesima ha riconosciuto contrario alla giustizia, si debba guardare esclusivamente alla questione di economia, tanto più che nel fondo questa spesa maggiore che incontrerà l'amministrazione del fondo del culto, non graverà il bilancio dello Stato. La legge medesima, molto giustamente diceva l'onorevole Cortese, la legge medesima ha provveduto a che, ove le rendite dei beni delle corporazioni religiose soppresses non fossero sufficienti a pagare tutti i pesi inerenti, precisamente in rapporto alle pensioni, l'amministrazione del culto possa contrarre un prestito, il quale non graverà il bilancio dello Stato, ma sarà pagato a misura che progressivamente scemeranno di numero le pensioni per il tributo che i pensionati al pari di tutti debbono pagare alla madre natura.

Quindi, quando la Camera guardi questo progetto di legge sotto il suo vero aspetto, cioè come un atto di umanità e nel tempo stesso di giustizia, vorrà facilmente accettarlo, salvo al ministro di giustizia di fare qualche osservazione.

Quanto poi all'ordine del giorno dichiaro che, rispetto alla forma, non l'accetto, ma nella sostanza credo di doverlo accettare; e ne dirò in pochissime parole la ragione. I componenti della congregazione dei *Fate-bene-fratelli*, ossia degli ospedalieri, sono di tre categorie.

Per la loro regola i congregati non possono nè debbono ascendere al sacerdozio, tranne un solo per ciascuna comunità per attendere al servizio religioso della medesima. Ora, la prima categoria è appunto costituita da coloro che non si chiamano *padri*, ma *fratelli*, perchè non sono insigniti degli ordini sacri, ma pure sono i capi di questa congrega; sono quelli che amministrano e possono essere generali dell'Ordine. La seconda categoria è quella dei sacerdoti addetti al servizio religioso. Finalmente la terza categoria è quella dei conversi, ossia di quelli che sono famigliari, che prestano i più umili e modesti servizi.

Naturalmente l'amministrazione del fondo del culto si è trovata in una posizione molto difficile nell'applicare a questa congrega dei *Fate-bene-fratelli* la legge

del 7 luglio 1866, la quale nel suo articolo 3 non contempla che due categorie, i sacerdoti ed i conversi; sicchè quelli che nella detta congrega sono i superiori, che si chiamano *fratelli maggiori*, non potendo essere ammessi nella categoria dei sacerdoti, perchè nel fatto non erano, anzi era loro inibito di essere sacerdoti, non potevano non essere equiparati ai conversi. Perciò io credo che l'amministrazione del fondo del culto, accettando questa conseguenza, non abbia violata la legge.

Ma vorrà ora la Camera che questi (i quali sono i superiori dell'ordine) siano equiparati ai conversi ed abbiano l'infima delle pensioni? Non lo credo. E perciò credo opportuno prevenire la Camera che, non con un ordine del giorno, ma con un articolo di legge, mi pare si debbano questi *fratelli maggiori* equiparare nella pensione ai sacerdoti che godono della prima categoria. Ciò premesso, io credo che la Camera potrebbe facilmente venire ad accettare il progetto di legge stato presentato dall'onorevole Cannella nel modo in cui fu redatto dalla Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENZIE.** L'onorevole Abignenti ha facoltà di parlare.

**ABIGNENTI.** Il disegno di legge dell'onorevole Cannella ed altri nostri colleghi, come l'ordine del giorno della Commissione, sono atti e provvedimenti riparatori a parecchi sconci causati dalla legge del 7 luglio 1866.

Certamente io non mi atteggio nè in modo tragico, come l'onorevole Cavallini, nè dichiaro di esser feroce, nè mi sento la forza di elevarmi alle alte considerazioni di filosofia religiosa come l'onorevole D'Ondes-Reggio.

Ad accettare non solo la proposta di legge, ma altresì l'ordine del giorno, deve indurci stretto dovere di giustizia come deputati, umanità e lealtà come galantuomini e come gentiluomini.

Epperò io mi sono fatto a proporre taluni emendamenti, i quali valgono non solo a mantenere quello che la Commissione ha proposto, ma ancora ad allargarne alquanto i confini.

Il mio terreno non è nè contro, nè a favore; *sine ira et studio* io mi metto sul terreno della giustizia, dove poco prima si è messo l'onorevole guardasigilli. E perchè la ragione de' miei emendamenti si trova nella necessità di correggere taluni articoli della legge del 7 luglio 1866, permettetemi che brevissimamente io discorra di quella parte, la quale io credo essere stata malamente redatta.

La legge del 7 luglio 1866 si può dividere in tre parti: la prima è di soppressione, la seconda è di aggiudicazione dei beni appartenenti agli enti morali soppressi, e la terza poi riguarda le pensioni da assegnarsi a monaci e preti e chierici regolari.

Riguardo la prima parte io non dirò nulla, vi è una interpellanza da farsi dall'onorevole Cancellieri sopra